

Fasc. n. 1187/VA/2018. Pubblicazione straordinaria dei posti vacanti del Tribunale e della Procura della Repubblica di Genova
(*delibera 14 novembre 2018*)

Il Consiglio,

- considerata la situazione di disagio determinatasi negli uffici giudiziari di primo grado della città di Genova a seguito del crollo del ponte Morandi e letta la nota datata 19.10.2018, con la quale il Presidente del Tribunale di Genova ed il Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale hanno chiesto, congiuntamente, l'urgente copertura dei posti vacanti nei rispettivi uffici;
- rilevato che, in particolare, è stata rappresentata la necessità per gli uffici di Genova, giudicanti e requirenti, di far fronte al *“gravosissimo impegno conseguente alla trattazione del procedimento per il crollo del ponte Morandi”*;
- considerata la difficoltà di gestire detto aggravio in una situazione già complessa, determinata dalle rilevanti carenze di organico (dovendosi aggiungere alla scoperta giuridica - di recente aggravata dal tramutamento di un giudice del Tribunale di Genova ad altro ufficio, giusta delibera del 7.11.2018 - le vacanze effettive, significative e perduranti) e dalla pendenza di numerosi procedimenti, anche di notevole impatto e rilevanza pubblica, sia innanzi al Tribunale che alla Procura della Repubblica (ufficio, quest'ultimo, ove le pendenze sono aumentate, oltre che per le nuove competenze distrettuali, *“per effetto della vacanza media fino a ottobre 2017 di 6 magistrati negli anni 2016-2017”*);
- ritenuta, quindi, la necessità di procedere, in via immediata, alla pubblicazione dei posti di seguito indicati, al fine consentire agli uffici giudiziari di Genova di fronteggiare una situazione senz'altro eccezionale per gravità ed importanza;

delibera la pubblicazione dei seguenti posti vacanti:

DISTRETTO DI GENOVA (6 posti)

Giudice Tribunale Genova	4 posti (1 civile – 3 penale)
Sostituto Tribunale Genova	2 posti

Si rammenta che il termine di legittimazione ordinaria per tutti gli aspiranti è quello quadriennale. Infatti, l'art. 194 R.D. 12/1941, così come modificato dall'art.3 comma 1, D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni dalla l. 197/2016 e successivamente modificato dal D.L. 30.12.2016 n. 244 convertito con modificazioni dalla legge 27.2.2017 n. 19, che di seguito si riporta, subordina la legittimazione al successivo trasferimento al decorso di *“quattro anni dal giorno in cui (il magistrato) ha assunto effettivo possesso dell'ufficio”*:

“Art. 3. Disposizioni in materia di tramutamenti successivi dei magistrati

1. All'articolo 194, primo comma, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: «, ad una sede da lui chiesta» sono sostituite dalle seguenti: «, ad una sede» e le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano in ogni caso in riferimento alle procedure di trasferimento ad altra sede o di assegnazione ad altre funzioni già iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-ter. Per i magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione o, alla medesima data, sono stati assegnati alla prima sede, il termine di cui all'articolo 194, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il trasferimento ad altre sedi o per l'assegnazione ad altre funzioni è ridefinito da quattro anni a tre anni. Il presente comma si applica anche ai magistrati ai quali la prima sede è assegnata nell'anno 2017."

La domanda di tramutamento avanzata in relazione ad un bando antecedente non conserva efficacia.

Si evidenzia che, come previsto dalla circolare vigente in tema di tramutamenti, nel caso in cui l'accoglimento della domanda determini il passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti o viceversa, **l'interessato, a pena di inammissibilità della domanda, ha l'onere di richiedere al Consiglio giudiziario** (o agli altri organi competenti) **il parere prescritto dall'art. 13 comma 3 d.lgs. 160/06**, indicando nella domanda l'avvenuto deposito della richiesta (qualora, però, tale parere non sia stato espresso nei due anni antecedenti calcolati alla scadenza del presente bando).

A seguito della conversione del d.l. 143/2008 è mutato il regime giuridico delle sedi disagiate. Pertanto, per quel che concerne la presente pubblicazione, il regime transitorio previsto nel predetto provvedimento legislativo prevede: *"la disposizione di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 4 maggio 1998, n. 133, nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla lettera e) del comma 1, continua a trovare applicazione nei confronti dei magistrati i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già stati trasferiti, assegnati o destinati a sedi disagiate, ma il diritto di essere preferiti a tutti gli altri aspiranti opera limitatamente al 50 per cento dei posti, di pari grado, messi a concorso nell'ambito di ciascun ufficio. Nel caso in cui i posti messi a concorso siano di numero dispari, il diritto di essere preferiti a tutti gli altri aspiranti opera, altresì, in relazione al posto eccedente il 50 per cento. Nel caso in cui siano messi a concorso uno o due posti, il diritto di essere preferiti a tutti gli altri aspiranti opera per tutti i posti"*.

In altri termini, i magistrati che hanno maturato il diritto di prescelta di cui all'originario art. 5 L. 133/98 hanno diritto di essere preferiti a tutti gli altri aspiranti nei limiti di cui alla riportata norma (limitatamente al 50% dei posti messi a concorso); nel caso in cui i posti messi a concorso siano di numero dispari, il diritto opera anche relativamente al posto eccedente il 50%. Nel caso in cui siano messi a concorso 1 o 2 posti, il diritto opera per tutti i posti.

1. - COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

1a) - Le domande di tramutamento debbono essere compilate e trasmesse via *intranet* (www.cosmag.it). Le domande presentate mediante diverse modalità non verranno prese in considerazione salvo le ipotesi, specificamente documentate, di caso fortuito e forza maggiore. **La mancata o incompleta compilazione del modulo comporterà la non valutabilità dei documenti non richiamati nella domanda**, atteso che la documentazione oggetto di valutazione nell'ambito del concorso sarà unicamente quella specificamente dichiarata all'atto dell'inserimento della domanda attraverso l'*intranet* e poi trasmessa, in forma cartacea, al Consiglio.

Tali oneri posti a carico degli aspiranti, in un'ottica di buona amministrazione, sono funzionali alla celere definizione della procedura concorsuale. Il modulo per la presentazione della domanda, predisposto per velocizzare le procedure di assegnazione dei posti, richiede che il magistrato compili scrupolosamente la domanda telematica inserendo le informazioni richieste **con particolare riguardo ai documenti che si accinge a dichiarare** (che poi trasmetterà al Consiglio in forma cartacea).

1b) - Al fine di consentire al C.S.M. la predisposizione di una graduatoria completa e trasparente, il magistrato che intende avvalersi dei punteggi aggiuntivi previsti dalla circolare vigente (*stato salute del magistrato, stato salute del coniuge e dei figli, stato salute dei genitori e dei fratelli, stato salute altri parenti o affini entro il terzo grado, salvaguardia unità nucleo*

familiare) deve espressamente indicare nella domanda la documentazione che dà diritto a tali punteggi.

1c) – All’esito della compilazione del modulo di domanda il richiedente, cliccando sul pulsante “*stampa ricevuta*”, produrrà la stampa del riepilogo dei dati trasmessi (ricevuta della domanda) e tante pagine quanti sono i documenti dichiarati (cd. *copertine*) con l’indicazione del numero della domanda e del codice identificativo del documento. Ciascuna di queste pagine (*copertine*) andrà anteposta al corrispondente documento da inviare al C.S.M.

Esempio: nell’ipotesi di trasmissione dell’autorelazione, l’interessato dovrà anteporre a tale documento il foglio stampato in automatico dalla procedura che riporterà in numero della domanda, il titolo del documento e il relativo codice 10.

1d) – La procedura informatica di inserimento della domanda attualmente **non prevede la possibilità di richiamare** la documentazione già prodotta in occasione di recenti bandi e/o comunque in possesso del Consiglio. Tuttavia **qualora il magistrato intenda avvalersi della documentazione** già trasmessa in occasione di precedente domanda di trasferimento, **deve in ogni caso compilare** le corrispondenti finestre di dialogo del modulo di presentazione della domanda e all’atto della trasmissione al C.S.M. di tutta la documentazione (in forma cartacea), **dovrà indicare necessariamente** nella pagina con il titolo del documento **l’esatta informazione per il reperimento della stessa** (*n. domanda, bando e/o altro*).

Tali oneri posti a carico degli aspiranti in un’ottica di buona amministrazione sono funzionali alla celere definizione della procedura concorsuale.

Si rammenta, infine, che la documentazione allegata alla domanda sarà oggetto di valutazione unicamente se depositata entro la scadenza dei termini.

Si precisa che l’inserimento di una nuova domanda annulla la precedente.

A tal fine, si rammenta che fino al termine di scadenza previsto dal bando (**26 novembre 2018**) se vi sono esigenze di modifica, è possibile sostituire la domanda eventualmente già proposta mediante la presentazione di una nuova domanda.

2. – ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI TRASFERIMENTO

Per l’assegnazione dei posti pubblicati il C.S.M. applicherà le disposizioni contenute nella circolare vigente, reperibile sul sito intranet del C.S.M. (*www.cosmag.it*) nella sezione “*Nuovo metodo di ricerca documentale*” o sul sito internet (*www.csm.it*) nella sezione “*norme e documenti atti consiliari circolari e risoluzioni*”.

Si evidenzia, inoltre, che, la presente procedura di trasferimento verrà espletata secondo le disposizioni che seguono:

2 a) ogni magistrato non può presentare o confermare più di **due** domande di trasferimento, in modo da non averne più di **due** contemporaneamente efficaci in relazione al medesimo bando, qualora presti servizio in una sede alla quale è stato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, a sua domanda e più di **tre** domande di trasferimento, in modo da non averne più di **tre** contemporaneamente efficaci in relazione al medesimo bando, qualora presti servizio in una sede alla quale è stato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, d’ufficio o previa dichiarazione di disponibilità;

2 b) si rammenta che si applicano al presente bando le norme di cui al d.lgs. n. 160/2006 e, tra di esse, l’art. 13 che pone limiti territoriali al passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti e viceversa e che per tali passaggi di funzioni stabilisce una **legittimazione quinquennale**; mentre per i passaggi da una sede all’altra, nelle medesime funzioni, la legittimazione rimane quella ordinaria;

2 c) nel caso in cui l’accoglimento della domanda determinasse il passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti o viceversa, l’interessato, a pena di inammissibilità della domanda, ha l’onere di richiedere – qualora il parere stesso non sia stato espresso nei due anni antecedenti - al Consiglio giudiziario (o agli altri organi competenti) il parere prescritto dall’art. 13 comma 3 d.lgs. 160/06, indicando nella domanda l’avvenuto deposito della richiesta;

2 d) la pubblicazione dei parametri verrà effettuata sul sito *intranet (www.cosmag.it)* il **29 novembre 2018**;

2 e) entro le ore 17.00 del 3 dicembre 2018 i magistrati dovranno far pervenire al C.S.M., le eventuali osservazioni relative all'attribuzione dei punteggi; **entro lo stesso termine, dovranno far pervenire al C.S.M. le revoche delle domande di trasferimento** per le quali sia venuto meno l'interesse. La revoca dovrà essere effettuata esclusivamente via *intranet (www.cosmag.it)* attraverso l'apposita finestra di dialogo. Dopo la scadenza di detto termine e fino alla delibera, la revoca potrà essere accolta solo per eccezionali ragioni di salute, di servizio o familiari secondo le disposizioni della circolare vigente sui trasferimenti. **Le domande non revocate si intendono tutte accettate nell'ordine in cui i relativi posti sono stati indicati nella domanda;**

2 f) terminato l'esame delle osservazioni e tenuto conto delle revoche, **la Commissione procederà prima ai trasferimenti alle sedi requirenti** e successivamente a quelle giudicanti, presentando in plenum le relative delibere **senza effettuare comunicazioni o preavvisi ai magistrati proposti**. Nel prendere in esame le domande di trasferimento si procederà, ove possibile, seguendo l'ordine delle preferenze indicato da ciascun concorrente; in caso non fosse possibile seguire tale ordine verrà effettuata comunicazione del trasferimento verso la sede meno ambita soltanto al fine di consentire il cd. "**accantonamento**". Si rammenta inoltre che la richiesta di accantonamento può essere effettuata solamente all'interno della singola pubblicazione di posti vacanti ed esclusivamente per la definizione del posto o dei posti indicati con preferenza dal magistrato.

Le domande potranno essere inserite a decorrere dal 19 novembre 2018

Tanto premesso, il Consiglio delibera di fissare il seguente termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione:

entro le ore 17.00 del 26 novembre 2018 per l'inserimento delle domande, direttamente da parte dei magistrati attraverso la rete *intranet* del C.S.M. (*www.cosmag.it*) o per il deposito delle stesse presso gli uffici di appartenenza. La documentazione allegata dovrà essere inviata al C.S.M., dai magistrati, o depositata presso l'ufficio di appartenenza, entro lo stesso termine del **26 novembre 2018**.

Gli uffici potranno inserire, entro le ore 17.00 del **28 novembre 2018**, attraverso la rete *intranet* del C.S.M. (*www.cosmag.it*), le domande eventualmente depositate dai magistrati presso l'ufficio **entro le ore 17.00 del 26 novembre 2018**. Entro lo stesso termine del **28 novembre 2018** gli uffici dovranno trasmettere la documentazione eventualmente depositata dai magistrati presso gli stessi uffici entro le ore 17.00 del **26 novembre 2018** (data di scadenza del bando).